

Sent. n. 145/2023 pubbl. il 22/12/2023

Rep. n. 159/2023 del 22/12/2023

R.D. n° 43 / 2023 Profeta
n° 44 / 2023 Mercurio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 121-1/2023 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso

DA

Mercurio Diego nato a Palermo il [REDACTED] e Profeta Marcella, nata a Palermo il [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Volpe (pec: ettorevolpe@pec.it)

RICORRENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore (familiare)

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata in data 9 maggio 2023 da Mercurio Diego, nato a Palermo il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e Profeta Marcella nata a Palermo il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] entrambi rappresentati dall'avv. Ettore Volpe e dall'OCC dott. Giuseppe Aprile;



visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 26 maggio 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che, con decreto del 27.05.2023, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

letta la relazione *ex art. 70 comma 6 CCIL*, depositata il 3 luglio 2023 dal Professionista gestore della crisi, Dott. Giuseppe Aprile, ed esaminata la documentazione allegata;

lette le contestazioni sollevate da Banca Mediolanum s.p.a.;

osservato che, in esito alle deduzioni di Agenzia delle Entrate Riscossione, Regione Sicilia e Comune di Palermo, i debitori, con atto del 3 luglio 2023, hanno aggiornato la propria proposta di ristrutturazione;

visto il provvedimento con cui l'Ufficio ha disposto la comunicazione a tutti i creditori della nuova proposta, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni e onerato il Professionista di riferire,



proponendo le eventuali ulteriori modifiche al piano ritenute necessarie, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori;

letta la relazione, depositata il 18 agosto 2023 con cui ha confermato la fattibilità e sostenibilità della proposta così come modificata e trasmessa ai creditori;

visto il provvedimento del 30 agosto 2023 con cui il GD ha fissato udienza al 11 ottobre 2023 al fine di trovare soluzione ad "ogni contestazione";

preso atto che, all'udienza del 11 ottobre 2023, i creditori Banca Mediolanum e Prisma spv S.r.l. hanno insistito in quanto eccepito nella memoria difensiva e quindi per il rigetto del piano;

vista la Relazione del nominato Professionista, depositata il 22 novembre 2023, su sollecitazione dell'Ufficio;

riesaminate le osservazioni al piano dal creditore opponente il quale ha chiesto il rigetto dell'omologa rilevando 1) che i debitori, nella formulazione del piano, non avrebbero tenuto in debita considerazione la posizione creditrice pignorantizia la quale ha in atto un prelievo sul quinto dello stipendio giusta procedura di pignoramento presso terzi conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme; 2) la sussistenza della colpa grave in capo ai debitori nella causazione della condizione di attuale sovraindebitamento; 3) l'irrisoria percentuale riconosciuta ai creditori chirografari;

ritenute non condivisibili le doglianze del creditore Banca Mediolanum S.p.A. ed in particolare:

- sull'asserita opponibilità alla procedura di sovraindebitamento dell'ordinanza di assegnazione: non appare condivisibile quanto eccepito nell'osservazioni circa l'opponibilità alla presente procedura dell'ordinanza di assegnazione con cui il Giudice dell'Esecuzione ha assegnato alla Banca Mediolanum i crediti da retribuzione mensili dichiarati dal datore di lavoro nonché quelli che matureranno fino alla cessazione del rapporto nella misura di 1/5 dei medesimi.



Invero, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale 65/2022, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 *bis*, della l. n. 3/2012, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, prevedendo la possibilità, per il debitore proponente, di ristrutturare anche il debito verso il creditore che abbia ottenuto, all'esito di un processo di espropriazione presso terzi, un'ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio.

Tale soluzione, peraltro, è perfettamente coerente sia con le regole civilistiche in materia di cessione del credito sia con le regole che disciplinano il concorso tra i creditori e, allo stesso tempo, risponde alle esigenze di tutela del debitore-consumatore.

Sulla colpa grave dei debitori: sul punto appaiono condivisibili le conclusioni della difesa dei ricorrenti secondo cui i coniugi Mercurio non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.

Gli stessi, invero, come risulta dalla documentazione in atti, hanno fatto ricorso al credito in un momento in cui potevano contare su un lavoro, quello del Mercurio, a tempo pieno e indeterminato e, solo successivamente, a seguito della contrazione reddituale avviatasi nel 2016 e culminata nel 2018 con la perdita del posto di lavoro del ricorrente, gli stessi si sono trovati nell'impossibilità di far fronte ai debiti contratti.

Il successivo ricorso al credito, inoltre, che nel caso in esame si riduce al finanziamento chiesto alla Banca Deutsche Bank, nel luglio 2016, non può essere reputato colposo. Invero, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, a cui questo Giudice ritiene di dovere aderire, *"il debitore, nel successivo ricorso al credito (n.d.r.), risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivela fallimentare sul piano oggettivo*



e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis" [Tribunale di Torino, 21 marzo 2023];

- sulla percentuale offerta al creditore: è opinione di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza più recente, che la percentuale di soddisfazione del creditore deve avere determinata con riguardo alle circostanze del caso concreto, nel caso in specie quindi la percentuale pari al 5,5% del credito, risulta in linea rispetto a quella offerta agli altri creditori, compatibile con le risorse finanziarie dei debitori;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria (esclusi costi di accesso alla presente procedura) di € 158.059,87 a cui devono aggiungersi € 3.460,00 per compenso OCC ed € 1.495,31 per il legale;

rilevato che i ricorrenti soddisferanno l'intero ceto creditorio secondo le seguenti modalità di rimborso:

1. pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 3.460,00, comprensivo di IVA, decurtato dell'acconto già versato da corrispondere in n. 7 le prime 6 da euro 498,50 ed una in corrispondenza della rata n. 7 da 469,00.

2. Pagamento integrale del compenso dell'Avv. Ettore Volpe pari ad euro 1.495,32 comprensivi di oneri previsti per legge verrà pagato in n. 3 rate da euro 498,44 a partire dalla rata numero otto compresa e sino alla rata n.10;



3. pagamento di euro 38.856,01 a favore di Prisma SPV da corrispondere in n. 92 a partire dalla n. 18, le prime 91 da euro da euro 422,41 e l'ultima, in corrispondenza della rata 109 da euro 416,70;
4. pagamento di euro 1.411,90 a favore di Banca Mediolanum da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 202,98, cui ed un'ultima rata in corrispondenza della n.17, da euro 194,00;
5. pagamento di euro 213,63 a favore di Findomestic banca da corrispondere in n. sette rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 30,71 cui seguirà un'ultima rata in corrispondenza della n.17 da euro 25,39;
6. pagamento di euro 914,13 a favore di Marte spv da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 131,42, cui seguirà un'ultima rata in corrispondenza della n.17 da euro 126,61;
7. pagamento di euro 93,41 a favore di Compass banca da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 13,43 cui seguirà un'ultima rata, in corrispondenza della n.17, da euro 12,84;
8. pagamento di euro 261,83 a favore di Agos Ducato da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 43,36 cui seguirà un'ultima rata, in corrispondenza della n.16, da euro 35,98;
9. pagamento di euro 27,83 a favore di Banca Intesa da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 4,00 cui seguirà un'ultima rata, in corrispondenza della n.17, da euro 3,83;
10. pagamento di euro 87,00 a favore di American Express da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11 compresa, da euro 12,51 cui seguirà un'ultima rata, in corrispondenza della n.17, da euro 11,94;
11. pagamento di euro 457,83 a favore di Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze da corrispondere in n. 7 rate di cui le prime sei, a partire dalla rata n.11



compresa, da euro 65,81 cui seguirà un'ultima rata, in corrispondenza della n.17, da euro 62,90;

considerato che il piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

considerato che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Mercurio Diego e Profeta Marcella;

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE



che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Mercurio Diego, nato a Palermo il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] e Profeta Marcella nata a Palermo il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE



sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 14 dicembre 2023.

IL GIUDICE

Giulio Corsini

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giulio Corsini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



